

ANCE Foggia	FeNEAL-UIL
	FILCA-CISL
	FILLEA-CGIL

**Piattaforma per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro
06 Febbraio 2017**

**per i dipendenti delle imprese edili
della provincia di Foggia
e dei comuni di Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli**

**Integrativo al CCNL 01 luglio 2014
e all'Accordo Provinciale 17 Maggio 2012**

tra:

ANCE Foggia, rappresentata dal Presidente dott. Gerardo BIANCOFIORE, dal Direttore dott. Saverio Padalino, dalla dott.ssa Anny Ramundo, delegata alle Relazioni Industriali di ANCE Foggia e con l'assistenza dell'Ufficio Relazioni Industriali di Confindustria Foggia nelle persone del dott. Paolo Zagni e del dott. Aldo Frisoli

e

- La Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno FENEAL UIL, nella persona del Segretario Generale Territoriale sig. Jury Galasso, e dai Componenti di Segreteria: sig. Severino Minischetti e sig.ra Clorinda Lagonigro;
- La Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA CISL, nella persona del Segretario Generale Territoriale sig. Urbano Falcone, e dai Componenti di Segreteria: sig. Giuseppe Villani e sig. Nunzio Ardito;
- La Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattive - FILLEA CGIL, nella persona del Segretario Generale Territoriale sig. Giovanni Tarantella, e dai Componenti di Segreteria: sig.ra Beatrice Stelluti e sig. Savino Tango,

si stipula il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che svolgerà i suoi effetti nei confronti dei dipendenti delle imprese edili ed affini nel seguente ambito contrattuale: comuni della provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

PREMESSA

Dopo un lungo periodo di crisi del settore delle costruzioni, che ha prodotto pesanti effetti sul piano produttivo ed occupazionale ed un radicale ridimensionamento del ruolo propulsivo del comparto edile, non sembrano evidenziarsi segnali di ripresa ma di stabilizzazione.

La Capitanata, come le altre zone meno evolute del Paese, si caratterizza per la presenza, sul piano economico e produttivo, del settore delle Costruzioni quale comparto dinamico e trainante delle attività indotte e dei flussi occupazionali. Ovviamente non si può restare immobili, in presenza di una crisi che ha assunto proporzioni allarmanti. La stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale del settore è finalizzato ad intraprendere ogni concreta iniziativa per ripristinare il risveglio delle attività produttive e per riprendere il cammino della crescita, che significa, per il territorio, benessere e pacifica convivenza sociale.

L'impulso per rivitalizzare il settore e l'indotto che ruota attorno all'edilizia dovrà essere movimentato dall'azione di stimolo delle Parti Sociali. Organizzazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali che devono promuovere la stagione della progettualità con le Pubbliche Istituzioni e con gli Enti locali al fine di cantierizzare qualsiasi tipo di opera di natura infrastrutturale, Contemporaneamente, va dedicata particolare cura al restauro ed alla manutenzione del patrimonio architettonico presente nella provincia, all'edilizia economica e popolare e all'edilizia sovvenzionata per garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti.

Sul piano sociale, dovrà essere sviluppata ogni efficace azione per garantire le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle attestazioni di regolarità contributiva - Durc - rilasciate dalla locale Cassa Edile. In questo contesto diventa importante la sperimentazione del contratti di cantiere. È indispensabile, altresì, fortificare il sistema della bilateralità mediante l'incentivazione di corsi di formazione professionale per promuovere il turnover in edilizia, per elevare il livello di professionalità delle maestranze impiegate e per migliorare la sicurezza, attraverso un rapporto costante di collaborazione tra gli enti paritetici. Tutto ciò che è stato finora attuato per la sostenibilità degli enti paritetici, infine, dovrà essere garantito e concretizzato mediante la stesura definitiva dell'elaborando Piano Industriale.

ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

ANCE Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori convengono sul ruolo infungibile che il Comparto delle Costruzioni svolge per lo sviluppo economico e sociale della Capitanata e per l'integrazione dei comparti produttivi. In tale contesto riconfermano la necessità di intraprendere iniziative congiunte presso le istituzioni comunali, provinciali e regionali per l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione finalizzato alla verifica delle progettualità in edilizia, alla pianificazione delle opere da appaltare, alla cantierizzazione delle opere appaltate ed alla determinazione del volume degli investimenti nel settore per garantire i flussi occupazionali, l'esercizio dell'attività di impresa e lo sviluppo dell'imprenditoria locale e delle maestranze dipendenti.

Le parti dichiarano, pertanto, la loro intenzione di assegnare un rilievo permanente ai problemi connessi all'insediamento dell'edilizia pubblica, convenzionata e sovvenzionata, favorendo, altresì, la realizzazione delle infrastrutture sociali, la ristrutturazione dei centri storici, la riqualificazione centri di degrado, l'edilizia sociale, la promozione di procedimenti tecnologici ed organizzativi avanzati nella prospettiva di conseguire un organico processo di industrializzazione del settore, incentivando la promozione delle Associazioni e Consorzi tra imprese produttive.

In considerazione, quindi, dell'esigenza di attuare un modello di relazioni industriali adeguato all'evoluzione della situazione socio-economica, ANCE Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori si incontreranno periodicamente, su richiesta di una delle parti, per esaminare congiuntamente la situazione del settore. Nel corso di tali incontri, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni: sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, sulla disponibilità di aree pubbliche, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sui flussi finanziari di investimento.

Le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno, altresì, informazioni in materia di appalto e subappalto, nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera, sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.

Le informazioni citate saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:

Opere Pubbliche (Edilizia scolastica, Ospedaliera, Opere irrigue, ecc.);

Edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie e aeroportuali);

Edilizia abitativa pubblica e privata.

Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti, in ordine alla evoluzione della struttura dell'impresa, dei Consorzi temporanei e permanenti di imprese.

Sono previsti, altresì, incontri preventivi tra ANCE Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori in ipotesi di rilevanti appalti pubblici nel territorio per quanto concerne la natura degli appalti e durata e tempi degli stessi.

ART. 2 – CONTRATTO DI CANTIERE

Risulta di assoluta evidenza come uno dei principali fattori di debolezza del settore sia rappresentato dalla estrema frammentazione della sua struttura produttiva. In questi anni abbiamo assistito ad una polverizzazione della struttura industriale delle costruzioni, con la proliferazione delle partite IVA, unitamente al permanere di forti situazioni di lavoro nero, di irregolarità di scarso rispetto delle norme sulla sicurezza e di un basso livello di legalità. Il contratto di cantiere potrebbe essere lo strumento attraverso il quale non solo si combattono tutti i pericolosi fenomeni sopracitati, ma si può dare un contributo per innalzare la qualità del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro e conseguentemente della sicurezza dei lavoratori. Questo strumento potrebbe aiutare a ricomporre la frammentazione d'impresa, ad innalzare i livelli di legalità, regolarità, sicurezza e ad innovare, modernizzare, informatizzare il processo produttivo delle costruzioni ottimizzando la gestione unitaria dei diversi soggetti che interagiscono nel cantiere.

Le parti sociali si impegnano, attraverso la sperimentazione del contratto di cantiere, a diffondere buone prassi condivise e finalizzate a garantire la qualità del processo e del prodotto finale, a garanzia del committente, e ad assicurare una concorrenza leale tra i diversi soggetti impegnati nel processo industriale delle costruzioni.

Le parti si dichiarano pronte a sperimentare tale strumento nei cantieri pubblici e privati di importo superiore ai 3 milioni di euro, anche nell'ambito delle linee guida che potranno essere definite dalla parti sociali nazionali.

ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA e PROFESSIONALE EDILE - FORMEDIL e CPT

Le parti concordano che la formazione nel settore delle Costruzioni costituisce l'attività preminente nel sistema della Bilateralità per elevare il livello di professionalità delle maestranze alle continue evoluzioni di innovazione tecnologica del Sistema.

La necessità della "formazione continua" e della sicurezza nel settore, con specifico riferimento alle maestranze giovanili, deve essere diretta a sensibilizzare le imprese e i lavoratori ad investire nella formazione per elevare la qualità del lavoro e per consolidare la competitività delle imprese in un sistema di libero mercato e di progressivo depauperamento delle professionalità esistenti, conseguenti alla fase di anzianità acquisita.

L'ente bilaterale Formedil - CPT deve assurgere ad "Osservatorio Esclusivo per l'Edilizia" dell'attività di formazione e sicurezza, nella prospettiva di garantire, per le imprese e i lavoratori, l'accesso professionalizzante nel settore.

Le parti si impegnano a promuovere idonee iniziative nei confronti delle Istituzioni che operano nel settore della formazione per l'attuazione di un programma formativo esteso alle figure professionali impiegate nel comparto delle Costruzioni, anche mediante l'acquisizione delle risorse finanziarie statali, regionali e comunitarie.

Le Organizzazioni territoriali concordano sulla necessità di garantire l'immissione nel processo produttivo dell'edilizia delle maestranze che hanno frequentato i corsi di formazione e che hanno conseguito l'attestato di idoneità, rilasciato dal Formedil - CPT.

Nell'intento di ampliare la platea della manodopera specializzata, le Organizzazioni territoriali si impegnano ad istituire strumenti per facilitare l'accesso delle maestranze alle qualifiche superiori promuovendo corsi di formazione-lavoro da parte del Formedil - CPT.

Le parti concordano, in relazione ai periodi di sospensione delle attività produttive di lunga e media durata, di utilizzare tali periodi per la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, incentivando la partecipazione ai corsi di formazione presso il Formedil - CPT, utilizzando, anche, le risorse finanziarie destinate alla formazione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.

Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti contraenti, per definire, in relazione ai programmi di edilizia pubblica o privata da realizzare nella provincia, la natura dei corsi ed il relativo numero che il Formedil - CPT è impegnato ad organizzare e realizzare.

Relativamente alla determinazione del contributo che le imprese edili devono versare al Formedil - CPT si stabilisce che tale contributo è pari allo 1,00%, fermo restando l'ulteriore contributo dello 0,10% destinato agli RLST.

Le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente per valutare gli equilibri economico finanziari dell'Ente.

La riscossione dei contributi di cui sopra, viene effettuata dalla Cassa Edile di Capitanata secondo i criteri fissati in apposita convenzione.

ART. 4 - FONDO INTERPROFESSIONALE

Le parti rilevano che la formazione continua e l'aggiornamento delle risorse umane rappresenta per le imprese un fattore competitivo di primaria importanza.

L'accrescimento delle conoscenze interne e delle competenze dei dipendenti di ogni ordine e grado rappresenta un fattore determinante per incentivare la capacità di innovazione delle imprese nel contesto dell'economia globalizzata.

Nell'intento, quindi, di aumentare il monte ore destinato alla formazione, le parti ritengono indispensabile sviluppare idonee iniziative finalizzate a sensibilizzare le imprese a destinare al Fondo Interprofessionale la quota del contributo dell'0,30% attualmente versato all'INPS tramite DM 10, in modo da costituire il "conto formazione" da utilizzare per la realizzazione di piani formativi, secondo i criteri prestabiliti.

Qualora le adesioni delle imprese al Fondo Interprofessionale fossero rilevanti, le parti si incontreranno per verificare le modalità di riduzione dell'aliquota contributiva destinata dalle imprese al Formedil-CPT.

ART. 5 - DIRITTO ALLO STUDIO

Fermi restando la validità ed i limiti dell'art. 90 del vigente C.C.N.L. le parti convengono che gli oneri relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle Imprese del settore vengano posti a carico della Cassa Edile di Capitanata.

Qualora i lavoratori dipendenti si dovessero avvalere della facoltà di utilizzare il diritto allo studio nelle ore coincidenti con l'orario normale di lavoro, le imprese, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 90 lett. b) del vigente C.C.N.L., erogheranno la retribuzione agli aventi diritto e saranno quindi rimborsate, attraverso conguaglio diretto con i contributi da versarsi alla Cassa Edile, dei relativi importi orari erogati ai titoli di cui sopra.

ART. 6 - CASSA EDILE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 36 del C.C.N.L. 20/05/2004 e dall'accordo tra le parti sociali allegato al presente contratto, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato nella misura complessiva del 2,5%, di cui i 5/6 (2,08%) a carico del datore di lavoro e 1/6 (0,42%) a carico del lavoratore.

Tale contributo va calcolato sui seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

paga base di fatto;

indennità di contingenza;

indennità territoriale di settore;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

paga base di fatto;
indennità di contingenza;
indennità territoriale di settore;
utile minimo contrattuale di cottimo.

Con il contributo di cui sopra (2,5%) si è inteso mutualizzare anche l'onere delle aziende per quanto attiene il diritto allo studio previsto dall'art. 90 del vigente C.C.N.L., e dall'art. 20 dell'accordo integrativo provinciale 24 gennaio 1981.

Le parti, qualora il contributo dovuto alla Cassa Edile dovesse rilevarsi insufficiente, si riservano di rincontrarsi per stabilire l'eventuale aumento, mantenendo comunque inalterate le percentuali di 5/6 a carico del datore di lavoro ed 1/6 a carico del lavoratore.

Le parti inoltre convengono di adeguare lo Statuto della Cassa Edile ai nuovi obblighi contrattuali,

Si concorda, inoltre, che la Cassa Edile preveda un capitolo specifico di spesa dal quale si possano attingere fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio, da destinare al finanziamento di pubblicazioni, concordate fra le parti, di carattere formativo-culturale che riguardano il settore edile.

Tali pubblicazioni verranno inviate ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

ART. 7 - TRASMISSIONE DENUNCIA LAVORATORI OCCUPATI E VERSAMENTO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI

In attuazione di quanto disposto dal Comitato per la Bilateralità, con deliberazione numero quattro del 14 Ottobre 2005, le imprese edili, sia che eseguano lavori pubblici che lavori privati, devono presentare alla Cassa Edile in via telematica la denuncia lavoratori occupati entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.

Il versamento degli accantonamenti e dei contributi deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento effettuato oltre tale termine determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso e deve essere comprensivo del contributo aggiuntivo calcolato, in ragione di anno, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

Le imprese edili hanno l'obbligo tassativo di segnalare alla Cassa Edile la sospensione dell'attività con il modulo di denuncia mensile relativo al mese, nel quale ha avuto inizio la sospensione.

In caso di inadempienza l'impresa sarà cancellata d'ufficio dall'anagrafica esistente agli atti e in caso di ripresa dell'attività dovrà richiedere nuovamente l'iscrizione alla Cassa Edile.

In applicazione del D.L. 4/7/2006 n. 223 coordinato con la legge di conversione 4/8/2006 n. 248, la Cassa Edile svolgerà azione di recupero delle somme non versate nei confronti dei committenti e delle imprese appaltatrici.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI CASSA EDILE

Le parti concordano sulla necessità di istituire servizi integrativi per conseguire una maggiore tutela dei Lavoratori e la competitività del Sistema delle Imprese e per consolidare la funzione sociale, sul Territorio, degli enti Paritetici, in sintonia con le iniziative assunte, a livello nazionale, dalle Parti Sociali e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

Detti servizi potranno essere sviluppati nell'ambito delle attività della Cassa Edile, mediante la creazione di una struttura professionale idonea ovvero potranno essere affidati ad una Società di Servizi, appositamente costituita.

Tali servizi vengono individuati così come segue:

Istituzione di una commissione sindacale di conciliazione con il compito di composizione delle controversie;

Attivazione di un ufficio di coordinamento per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Stipula di Convenzioni con i Centri di assistenza Fiscale a favore dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile;

Realizzazione di un ufficio per la verifica dei contratti di apprendistato, della sicurezza e prevenzione infortuni sui cantieri, della formazione e qualificazione maestranze edili.

Gli accordi relativi ai predetti servizi sono allegati al presente contratto e fanno parte integrante dello stesso.



ART. 9 - BORSA LAVORO

Le parti concordano sull'istituzione della Borsa Lavoro dell'Industria delle Costruzioni per favorire la razionalizzazione del mercato del lavoro e per agevolare lo sviluppo dell'occupazione.

La Borsa del lavoro dovrà operare, in convenzione con i Centri territoriali per l'Impiego, quale struttura di supporto alla funzione di incontro tra domanda ed offerta e con l'istituzione di uno sportello informativo presso gli Enti Bilaterali, al servizio delle imprese e dei lavoratori, dando piena operatività al BLEN.IT.

ART. 10 - ACCANTONAMENTO PER FERIE

E GRATIFICA NATALIZIA - MODALITÀ DI VERSAMENTO

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 18 del Contratto Nazionale, la percentuale complessiva da valere ai fini del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è fissata nella misura del 18,50%.

Gli importi della suddetta percentuale debbono essere accantonati presso la Cassa Edile di Capitanata ed il versamento deve essere effettuato dalle aziende con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile. In caso di mancato versamento la Cassa Edile è l'unica legittimata attiva al recupero coattivo del credito.

ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE

E GRATIFICA NATALIZIA



Le parti raccomandano che il Comitato di Gestione della Cassa Edile disponga per l'invio, agli operai aventi diritto, degli assegni relativi alla liquidazione delle spettanze afferenti a ferie e gratifica natalizia alle date del 15 luglio di ogni anno per il semestre ottobre-marzo e del 30 novembre per il semestre aprile-settembre, compatibilmente con le disponibilità della Cassa Edile e, comunque, per quest'ultimo periodo, non oltre il 15 dicembre di ogni anno.



ART. 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE - PRESTAZIONI - CASSA EDILE

Con riferimento al quattordicesimo comma dell'art. 26 ed al dodicesimo comma dell'art. 27 del C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, verrà assolto dalle imprese, con effetto liberatorio, con le seguenti percentuali:

Malattia:

- dal 1° al 270° giorno 18,50%

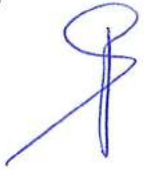
Infortunio:

- per i primi tre giorni di assenza più il 60% della paga 18,50%

Infortunio e malattia professionale:

- per i giorni di assenza dal 4° al 90° 7,40%

- per i giorni di assenza dal 91° in poi 4,60%



Gli importi in parola saranno versati alla Cassa Edile secondo le disposizioni regolamentari e contrattuali che disciplinano l'attività della Cassa Edile medesima, ad esclusione della percentuale del 60% dovuta per i primi tre giorni di infortunio che va corrisposta direttamente al lavoratore al termine del periodo di paga.

Per quanto concerne l'indennità integrativa erogata dalla Cassa Edile in caso di malattia, si conviene che la stessa sarà comunque corrisposta dalla Cassa Edile agli operai aventi diritto mensilmente secondo le modalità deliberate dal Comitato di Gestione.



Per quanto concerne l'indennità di malattia le parti fanno esplicito riferimento all'art. 26 del vigente C.C.N.L..

Si stabilisce, comunque, che il lavoratore non deve superare il 100% dell'importo che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Si conviene che fruiranno dell'assistenza extracontrattuale, prevista dal Regolamento Cassa Edile, tutti gli operai iscritti alla Cassa Edile in favore dei quali risultino versati o dovuti dai datori di lavoro i contributi e la percentuale del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono concesse ai lavoratori che abbiano maturato almeno 700 ore lavorative nei 12 mesi precedenti l'evento, con relativo accantonamento presso la Cassa Edile.

ART. 13 - RIMBORSO MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Visto l'accordo nazionale 07/10/87, a decorrere dal 01/10/2003, le indennità anticipate dalle imprese per il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale saranno rimborsate, a presentazione della documentazione, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Viene soppresso, a far data dal 01/10/2003, l'istituto del conguaglio.

La Cassa Edile, procederà al monitoraggio per una valutazione degli impegni di spesa connessi alla prestazione per carenza di malattia.

ART. 14 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'art. 29 ed al regolamento allegato "C" del CCNL 20/05/2004 le parti fissano nella percentuale del 3,00% il contributo a carico dei datori di lavoro per l'anzianità professionale edile, fermo restando quanto previsto dall'accordo sottoscritto dalle parti sociali in data 02.02.2004.

Detto contributo dovrà calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

ART. 15 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 36 lett. c) del CCNL 20/05/2004 le quote di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini vengono fissate nella misura complessiva dell'1,76% da calcolarsi sugli elementi presi a base per il computo della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

Nella predetta percentuale dell'1,76% (0,88% a carico dei datori di lavoro e 0,88% a carico dei lavoratori) è compresa quella nazionale dello 0,36% (0,18% a carico dei datori di lavoro e 0,18% a carico dei lavoratori).

La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

La percentuale dello 0,88% a carico dei datori di lavoro e la percentuale dello 0,88% a carico dei lavoratori vengono calcolate sulle retribuzioni maggiorate del 23,45%.

Le quote di adesione contrattuale debbono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile secondo le modalità e nei termini di cui al precedente art. 9.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento a quanto stabilito dal predetto art. 36 lett. c) del C.C.N.L..

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L., la Cassa Edile di Capitanata tratterrà, ai lavoratori che ne facciano richiesta attraverso delega debitamente sottoscritta, il 5% delle somme accantonate ogni semestre a partire da quello immediatamente corrente e coincidente con la data riportata nella delega: dette somme saranno rimesse, a cura della Cassa medesima, alle organizzazioni sindacali indicate nella delega.

In coincidenza con la liquidazione degli accrediti di dicembre di ogni anno, ai firmatari della delega stessa la trattenuta non potrà essere, comunque, inferiore ai Euro 10,33.



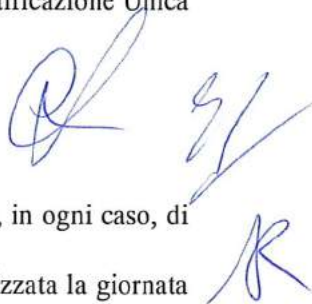
ART. 16 - MECCANIZZAZIONE

Le parti concordano sulla necessità di dotare di una meccanizzazione comune gli Enti paritetici, al fine di creare una maggiore interazione e scambio dei dati in possesso degli enti stessi. Il Centro operativo sarà localizzato presso la Cassa Edile con terminali presso gli Enti paritetici.

Tutto ciò per dotare le Organizzazioni stipulanti di terminali con accesso a notizie che possano interessare solo le singole parti.

ART. 17 - CERTIFICAZIONE LIBERATORIA UNICA

Con riferimento all'accordo sottoscritto tra la ANCE Foggia e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 24/09/2001, visto il decreto legge 25/09/2002 convertito nella Legge n. 266/02, che definisce la stipula di una convenzione tra Cassa Edile, INAIL e INPS per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, tenuto conto dell'accentramento presso la Cassa Edile della riscossione della contribuzione dei datori di lavoro, le parti concordano di attivare presso la Cassa Edile di Foggia uno sportello per il rilascio della Certificazione Unica di Regolarità Contributiva riferita alla Cassa Edile e al Formedil - CPT.



ART. 18 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.

Si chiarisce che per il raggiungimento delle 40 ore settimanali di media annua potrà essere utilizzata la giornata del sabato, previa comunicazione alle OO.SS. stipulanti.

Le ore eccedenti la media annua saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL.



a) Operai di produzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del C.C.N.L., 20.05.2004, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali di media annua ripartito in 5 giorni, di norma dal lunedì al venerdì.

b) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L., 20.05.2004 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali. Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. 20.05.2004 si conferma che gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:

a) permessi individuali per complessive 48 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre;

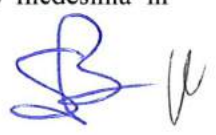
c) per i custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti e per tutti gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del C.C.N.L., nel periodo sopra stabilito l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali.

Per gli operai di cui alla lett. c) dell'art. 6, nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore di cui al punto "a" e "b" è corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.

In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20.05.2004 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di riduzione a 35 ore l'anticipazione dell'impresa è pari all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.

L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 20.05.2004 maturato da ciascun operaio, e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che, per lo stesso operaio, l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in



applicazione del citato art. 18.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salvo la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Resta salvo quant'altro previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 20.05.2004.

ART. 19 - MINIMI RETRIBUTIVI

I minimi retributivi per i dipendenti da imprese edili nella provincia di Foggia, sono quelli di cui alle tabelle alleghe all'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01.07.2014.

ART. 20 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EVR

Viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dal CCNL 19 aprile 2010 articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46, come modificati dal Verbale di Accordo del 1 luglio 2014.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese.

Nell'ambito del raffronto di cui alla tabella "F" di calcolo allegata, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sotto riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nella ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei su detti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Fermi gli indicatori previsti dal CCNL, è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore il numero di DURC rilasciati nell'ambito contrattuale.

La misura dell'EVR, i cui importi massimi sono riportati nella tabella allegata, è fissata dal 1° gennaio 2017 nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014, così come concordato in sede nazionale.

I trienni di riferimento per il 2017 sono: media triennio 2014/2015/2016 da raffrontare con media triennio 2013/2014/2015. Per il 2018 sono: media triennio 2015/2016/2017 con media 2014/2015/2016. Per il 2019 sono: media triennio 2016/2017/2018 con 2015/2016/2017.

I parametri individuati con la relativa incidenza ponderale saranno i seguenti:

- TABELLA "F" -

1)	numero lavoratori iscritti per esercizio finanziario in Cassa Edile:	25 %
2)	monte salari denunciato per esercizio finanziario in Cassa Edile:	25 %

3)	ore denunciate per esercizio finanziario in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni:	25 %
4)	numero DURC rilasciati nell'ambito contrattuale del presente CIPL:	25 %

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente di erogazione, secondo i criteri e con le modalità individuate dal CCNL e dal presente accordo.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile di Capitanata, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30 % secondo quanto previsto al comma 11 art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30 % o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50 % della somma eccedente la predetta misura del 30 %, attivando la seguente procedura:

l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE Foggia, nell'ambito contrattuale, ed alla Cassa Edile di Capitanata, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti;

ANCE Foggia, nell'ambito contrattuale, informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile di Capitanata, afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad ANCE Foggia, nell'ambito contrattuale, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al 20° comma dell'art. 38 del vigente CCNL e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

**ART. 21 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
PER GLI OPERAI E PREMIO DI PRODUZIONE
PER GLI IMPIEGATI**

Premesso che le parti nazionali in sede di rinnovo del C.c.n.l. hanno concordato che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano qui di seguito le tabelle aggiornate, in vigore:




Livello	Categorie	Mensile Premio Produzione Impiegati	Orario Indennità Territoriale di Settore Operai
7	Quadri ed impiegati di 1 ^a categoria super	399,200	
6	Impiegati di 1 ^a categoria	361,987	
5	Impiegati di 2 ^a categoria	293,560	
4	Impiegati ed operai di 4° livello	271,443	1,600
3	Impiegati di 3 ^a categoria ed operai specializzati	245,844	1,452
2	Impiegati di 4 ^a categoria ed operai qualificati	218,502	1,282
1	Impiegati di 4 ^a categoria primo impiego e operai comuni	186,438	1,086
-	art. 6 B) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti		0,980
-	art. 6 C) Custodi, portinai e guardiani (con alloggio)		0,870



ART. 22 - INDENNITÀ DI FUNZIONE ESTERNA

Agli impiegati con qualifica apicale, di 7° livello, che svolgano mansioni di rappresentanza esterna per la propria azienda e che non percepiscano altre indennità, è prevista, altresì, una percentuale di maggiorazione per la funzione esercitata, nella misura del 15% da calcolarsi sulle seguenti voci della retribuzione:

- Stipendio
 - Premio di produzione
 - Contingenza
 - EDR
 - EVR.
- 

Per gli impiegati, non inquadrati nel 7° livello, che siano formalmente incaricati dalla propria azienda a rappresentarla presso Enti o Istituzioni, con potere di manifestare in modo vincolante la volontà aziendale, sarà riconosciuta una indennità del 10% sulle stesse voci di retribuzione.

Tale percentuale di incremento sarà assorbita in caso di riconoscimento all'impiegato di altre indennità di







maggiore entità.

ART. 23 - INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sui minimi contrattuali di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari	
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora);	4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli);	5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango;	5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario;	8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume;	8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe;	8%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio;	10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio;	10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o	11%

Handwritten signatures at the top of the page.

impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività;	
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione);	12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio;	13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre;	13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti;	16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12);	16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta;	17%
16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso;	17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.;	19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria;	19%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3;	20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti;	21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.;	22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti.	27%
23) Lavori in estensione ferroviaria	10%
Gruppo B) - Lavori in galleria	
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se	46%

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

CH Pu A

addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio;	
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;	26%
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;	18%
d) lavori eseguiti in presenza di gas.	20%
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa	
a) da 0 a 10 metri;	54%
b) da oltre 10 a 16 metri;	72%
c) da oltre 16 a 22 metri;	120%
d) oltre 22 metri.	180%
Gruppo D) - Lavori marittimi	
Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza. Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.	
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.	
Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche	
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15,50%.	

CH

CH

CH

CH

CH

CH CH CH CH CH CH CH

Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario

Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali dell'art. 21 del C.C.N.L., ove spettante, nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

Le percentuali di cui sopra - fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni sopra previste.

ART. 24 - LAVORI IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 24 del Contratto Nazionale, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del predetto contratto nazionale, è di Euro 0,02 giornalieri.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle Autorità Sanitarie a norma di legge.

L'indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre incluso.

ART. 25 - ATTREZZI DI LAVORO

Viene stabilita in euro 0,30 giornaliero l'indennità che le imprese devono corrispondere agli operai: scalpellini, ferraioi, muratori, pavimentatori, carpentieri, spalatori di neve o ghiaccio, elettricisti i quali, su richiesta delle imprese medesime, adoperano attrezzi di loro proprietà. Tale indennità sarà dovuta ai suddetti operai soltanto nel caso che siano muniti di tutti i seguenti attrezzi che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzuolo, sabbie, scalpelli, martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiole: mordonì, tenaglia per legatura ferri, martello, metro, matita e piastra;

Muratore e Pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, secchio, pennello, corda, piombo livella, metro, matita, cazzuola e fratazzo;

Carpentiere: segaggio, sega e telaio, martello, palanchino, corde, matite, livello, piombo a livello squadra;

Addetto agli impianti elettrici: pinza isolata 3000 V. prova fase, spellacavi, filo a piombo, livello, metro, matita, martello, martellina, scalpello;

Spalatore di neve o ghiaccio: pala e piccone.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

L'indennità di cui sopra è riconosciuta nella misura di euro 0,20 giornalieri, agli aiutanti carpentieri ed agli aiutanti ferraioi i quali adoperano gli attrezzi di loro proprietà come sopra indicati.



ART. 26 - MENSA

Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l'istituzione.

Il costo economico sarà così ripartito:

- 30% a carico del lavoratore;
- 70% a carico dell'azienda.

Detta ripartizione delle spese trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 48 del C.C.N.L. 18.06.2008.

Ove non si renda possibile l'attuazione della mensa, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di Euro 0,17 a far data dal 01.01.2017, euro 0,19 dal 01.01.2018 ed euro 0,21 dal 01.01.2019 per ogni ora di effettiva presenza.

Il rimborso spese non spetta agli operai che non si avvarranno del servizio di mensa eventualmente istituito.

Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti. Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.

ART. 27 - TRASPORTO



Per i cantieri ubicati in zone lontane dai centri abitati e non serviti da mezzi pubblici, la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia si dichiara disposta a svolgere, in parallelo con le Organizzazioni dei Lavoratori, interventi presso gli Enti Amministrativi competenti perché ne affrontino concretamente il soddisfacimento, tenuto conto dell'importanza del problema del trasporto come Servizio Sociale.

Per i lavori eseguiti fuori di 2 Km. dal perimetro dei Centri urbani si conviene quanto segue:

- in tutti i casi ove è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e, qualora l'azienda non metta a disposizione mezzi propri, corrisponderà un'indennità pari al costo dell'abbonamento mensile.

Qualora l'azienda non provveda con mezzi propri al trasporto e non esistano mezzi pubblici dal centro abitato al cantiere ed il trasporto avvenga con mezzi messi a disposizione dai lavoratori, l'azienda riconoscerà, a titolo di rimborso spese per ogni mezzo di trasporto, 1 litro di benzina per ogni 6 Km., percorsi oltre i due Km., dal perimetro del centro abitato.

Qualora più lavoratori usufruiscano di uno stesso mezzo, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, verrà corrisposto un rimborso spese, per mezzo di trasporto, pari a Euro 0,14 per persona per ogni Km. percorso oltre due Km., dal perimetro del centro abitato. Il trattamento di trasporto è assorbito fino a concorrenza dal rimborso delle spese di trasporto previsto dal primo comma della lett. A) dell'art. 21 del C.C.N.L. 18.06.2008.



ART. 28 - TRASFERITA

I limiti territoriali di cui al secondo comma lett. A) dell'art. 21 del vigente C.C.N.L., vengono definiti fuori dai limiti territoriali comunali.

La normativa di cui sopra trova applicazione purché il lavoratore rientri al compimento della giornata lavorativa.

Resta fermo il maggior rimborso per pernottamento e quant'altro previsto dall'art. 21 del vigente C.C.N.L..

La normativa di cui sopra non si applica ai cantieri in estensione.





ART. 29 - POSTO DI LAVORO

Per i lavori stradali, ferroviari, di bonifica, irrigui, acquedotti, linee elettriche e telefoniche, la cui caratteristica peculiare dei lavori è nota e, comunque, per i cantieri in estensione, si conviene, che l'operaio deve trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita dall'orario di cantiere. Per posto di lavoro si intende il luogo dove effettivamente si svolge il lavoro.

Qualora l'azienda, per sua esigenza, dovesse far concentrare i lavoratori al Centro del cantiere e successivamente sul posto di lavoro, l'orario che intercorre a tale scopo sarà considerato orario di lavoro, utile per raggiungere le 8 ore giornaliere.

Tanto premesso e limitatamente ai lavori irrigui, sarà riconosciuta una indennità pari al 5% della paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore in favore degli operai.

ART. 30 - FERIE

Fermo restando quando previsto dall'art. 15 del C.C.N.L., 20.05.2004, le imprese, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U., fisseranno il godimento delle ferie come segue:

- a) due settimane nel periodo estivo;
- b) una settimana nel periodo invernale (Natale - Capodanno);
- c) una settimana verrà usufruita dal lavoratore in relazione a sue esigenze, preavvisando l'azienda almeno una settimana prima del godimento. Qualora dovessero presentarsi più richieste, la questione verrà disciplinata tra Direzione dell'Azienda e R.S.U., di cantiere.



ART. 31 - IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

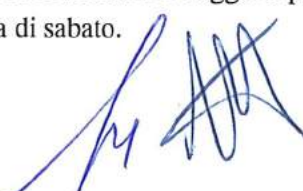
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o in legno fisso o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Detto articolo si applica ad imprese con un numero di dipendenti superiore a 15.

Per quanto attiene le visite mediche periodiche effettuate dall'azienda i lavoratori saranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti enti pubblici con oneri a carico dell'azienda, almeno una volta all'anno presso il Centro di Medicina Sociale e Preventiva di Foggia o presso altri centri medici abilitati più vicini al cantiere. Dette visite saranno fatte di norma di sabato.





Libretti sanitari

Con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 85 del vigente C.C.N.L., le parti convengono che venga realizzato il libretto sanitario.

Tale libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa.

A cura dell'azienda verranno annotati cronologicamente e analiticamente i seguenti dati:

- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970 e loro esiti;
- infortuni sul lavoro, diagnosi ed eventuale durata;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio, diagnosi e durata.

La copia del libretto sanitario in possesso del lavoratore sarà tenuta a cura dello stesso.

La copia in possesso dell'azienda verrà tenuta con segretezza da questa fino a quando sussiste il rapporto di lavoro, dopo di che sarà rimessa alla Cassa Edile che provvederà ad inviarla al nuovo datore di lavoro.

ART. 32 - COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO – ACCORPAMENTO CON L'ENTE SCUOLA EDILE



L'allegato 8 del CCNL 01.07.2014 ha espressamente disposto l'accorpamento, a livello territoriale, Ente Scuola Edile-CPT.

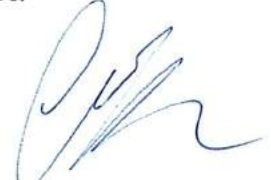
Le parti, pertanto, hanno recepito le disposizioni ed indicazioni degli organi nazionali garantendo la costituzione di un unico Ente per la formazione e sicurezza in edilizia, così come stabilito dall'accordo tra le parti sociali del 22.03.2016 (allegato).

ART. 33 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti concordano sulla necessità di incentivazione della Previdenza Complementare nel settore delle Costruzioni, quale forma integrativa del Sistema Pensionistico Pubblico.

A tal fine si incontreranno entro il 30 giugno di ogni anno per la verifica delle adesioni formalizzate al PREVEDI e per individuare prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori aderenti al PREVEDI.

ART. 34 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

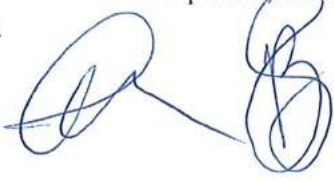


Le parti richiamano integralmente quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. 20.05.2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 35 - SERVIZIO SICUREZZA

Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

A tal fine, le parti concordano di istituire il "Servizio Sicurezza" che viene disciplinato, così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale (Tecnici e RLST).



ART. 36 - PART TIME

Con riferimento all'art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l'Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali.

ART. 37 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano immutate le condizioni di miglior favore eventualmente praticate ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

ART. 38 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli, dal 1° di gennaio 2017 ed avrà una durata di 3 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del CCNL.

Dichiarazione a verbale

(Contratto Provinciale di Lavoro 30/01/2017)

ANCE FOGGIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL territoriali, con la sottoscrizione del presente integrativo provinciale, hanno inteso consolidare e rafforzare la presenza sul territorio degli Enti Paritetici per una maggiore tutela dei lavoratori, per migliorare il grado di competitività delle imprese e per realizzare maggiore trasparenza, regolarità e qualità all'interno del settore delle costruzioni.

Quanto sopra in sintonia con le parti sociali a livello nazionale.

Le parti, in relazione agli accordi sopra richiamati, convengono che per la loro fase attuativa sarà ricercata sintonia con le intese nazionali sottoscritte o che saranno realizzate nel merito.



ANCE

FENEAL - UIL FILCA - CISL FILLEA - CGIL

Foggia

Aumenti salariali derivanti da applicazione EVR
(decorrenza 01/01/2017)

(oraria) operai

Livelli	Parametri	paga base oraria		aumenti 01/01/2017	
		01/07/2014		EVR (4%)	
4	140	€	6,59832	€	0,26393
3	130	€	6,12694	€	0,24508
2	117	€	5,51428	€	0,22057
1	100	€	4,71306	€	0,18852
art.6 B	90	€	4,24176	€	0,16967
art.6 C	80	€	3,77045	€	0,15082

(mensile) impiegati

Livelli	parametri	paga base mensile		aumenti 01/01/2017	
		01/07/2014		EVR (4%)	
7	200	€	1.630,71	€	65,23
6	180	€	1.467,63	€	58,71
5	150	€	1.223,02	€	48,92
4	140	€	1.141,51	€	45,66
3	130	€	1.059,96	€	42,40
2	117	€	953,97	€	38,16
1	100	€	815,36	€	32,61

VERBALE DI ACCORDO

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale provincia di Foggia

Tra

ANCE Foggia,

e

la FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

considerato

che le parti firmatarie del presente accordo portano a compimento l'impegno in tema di sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia iniziato a partire dalla sottoscrizione dell'accordo del 24 settembre 2001, completano la costituzione di un "Sistema della Sicurezza" sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell'edilizia della Provincia di Foggia;

ravvisata

l'opportunità di dare una regolamentazione, a livello territoriale, di fornire agli addetti alle imprese ed alle stazioni appaltanti, certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del D.Lgs. n. 81/08, che è di rilevante interesse per il settore delle costruzioni;

si conviene che:

nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (Rlst).

Gli Rlst sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori nel numero di 3. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno i nominativi dei lavoratori, tramite comunicazione scritta, all'ANCE Foggia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza aziendale.

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il Comitato paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.

Il Rlst, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17. co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18. co. 1 leu. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al

cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate. Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Avuto l'incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il Rlst viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei Rls aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei Rls può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un Rlst.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei Rls aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Agli oneri per la realizzazione del presente accordo provvederà il CPT, come da intese tra le parti.

ALLEGATO 2

VERBALE DI ACCORDO

**Contratti di apprendistato – sicurezza e prevenzione infortuni –
formazione e qualificazione maestranze edili**

Tra

ANCE Foggia,

e

la FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

ad integrazione di quanto previsto dal vigente Contratto Integrativo Provinciale ed in attuazione del verbale di accordo del 24 Settembre 2001,

si conviene:

sulla necessità di istituire, presso la sede della Cassa Edile, d'intesa con l'Ente Scuola Edile e con il Comitato Paritetico per la Sicurezza, un apposito ufficio per la verifica ed il potenziamento dell'Apprendistato in Edilizia e per la concreta applicazione della Sicurezza sui Cantieri e sulla Prevenzione degli Infortuni.

Il predetto ufficio dovrà acquisire dati ed elementi per l'individuazione delle figure professionali in edilizia in presenza delle accresciute esigenze di modernizzazione del Settore delle Costruzioni, anche attraverso l'acquisizione ed il monitoraggio dei contratti di formazione e lavoro.

Con apposito regolamento le parti sociali, firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle Imprese Edili, stabiliranno le funzioni operative di detto Servizio, in sintonia con le attività istituzionali degli Enti Paritetici.



ALLEGATO 3

VERBALE DI ACCORDO
Assistenza fiscale

Tra

ANCE FOGGIA,

e

la FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

si conviene:

di istituire il servizio gratuito di assistenza fiscale a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, mediante la stipula di convenzioni, con oneri a carica della Cassa, con i centri di assistenza fiscale accreditati dalle OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Con apposito regolamento verranno individuate le modalità per lo svolgimento del servizio, al fine di garantire agli iscritti un'assistenza completa in materia fiscale.



VERBALE DI ACCORDO
Commissione Sindacale di Conciliazione
per la composizione delle controversie



Tra

ANCE Foggia,

e

la FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

visti gli artt. 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis del codice di procedura civile nel testo risultante dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;

considerato che le predette disposizioni subordinano la procedibilità delle azioni aventi ad oggetto rapporti previsti dall'art.409 del c.p.c. all'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi alternativamente presso la commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o secondo le procedure previste da contratti e accordi collettivi;

considerato che l'attività di composizione delle controversie di lavoro, anche individuali, rientra tra i compiti istituzionali di ANCE Foggia e delle Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

considerata l'opportunità che le Parti sociali, in conformità a tale previsione normativa, predispongano una procedura di conciliazione al fine di valorizzare la possibilità di soluzioni extragiudiziali delle controversie, si conviene:



di istituire, a cura delle Parti firmatarie del presente Accordo, una commissione sindacale di conciliazione cui è demandato il compito di esperire il tentativo di comporre le controversie che le siano sottoposte ai sensi dell'art.410, comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art.36 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80.

La Commissione sindacale di conciliazione sarà legalmente costituita e operante con la presenza di n. due membri dei quali uno designato da ANCE Foggia - e uno designato dal Sindacato (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione ha sede presso la sede della Cassa Edile che svolge le funzioni di segreteria con i compiti previsti dal presente Accordo.

Presso la segreteria è depositato l'elenco dei membri della Commissione nominati rispettivamente dalle OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e da ANCE Foggia.

Tali membri dovranno avere la firma depositata presso la Direzione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Ciascuna delle OO.SS. ha facoltà di nominare fino a tre membri della Commissione.





Colui che intende attivare detta Commissione sindacale dovrà rivolgere richiesta scritta, con raccomandata A.R. o con forma analoga, alla Segreteria della Commissione sindacale di conciliazione per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, che si svolgerà nel rispetto delle norme di legge e di contratto.

Copia dell'istanza dovrà essere trasmessa da parte della Segreteria della Commissione alla controparte interessata.

L'istanza dovrà contenere l'indicazione delle Parti e dell'oggetto della controversia nonché il nominativo del componente della Commissione stessa designato o da ANCE Foggia o dal Sindacato cui è stato conferito il mandato.

All'istanza potrà essere allegato ogni elemento di giudizio, documentale o meno, che si intenda portare a conoscenza della Commissione.

A seguito di tale richiesta, la segreteria della Commissione convocherà, di norma entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un incontro con le parti interessate avente ad oggetto l'esame della controversia ed il tentativo di conciliazione.

La segreteria provvederà altresì a chiedere alla controparte il nominativo del Conciliatore in seno alla Commissione cui si dà mandato.

In difetto della designazione di cui sopra o di assenza di mandato, la Segreteria comunicherà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, ad ANCE Foggia - ed al Sindacato richiedente la non esperibilità del tentativo di conciliazione.

La Commissione procederà con libertà di forme; potrà fissare ulteriori riunioni e dovrà espletare il tentativo di conciliazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo si intenderà esaurito ad ogni effetto.

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, terzo comma, del c.p.c.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

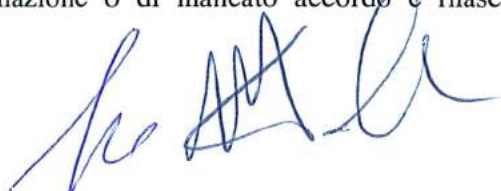
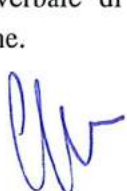
Le Parti, quando possibile, possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando l'ammontare dell'eventuale credito accertato.

In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art.411 c.p.c.

Per il funzionamento della Commissione è previsto un costo il cui importo sarà stabilito dalle parti.

Il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, a cura della Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell'art.411, comma 3 c.p.c., su richiesta di una delle parti firmatarie.

Copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.



In presenza di eventuali difformità interpretative del presente Accordo, le parti firmatarie si incontreranno per effettuare i necessari chiarimenti.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata di una delle Parti firmatarie almeno un mese prima della scadenza.


Tony Burch


Shrinidhi


Anu


S


John Kim


John Kim


M


A


Tanya

Sadino


A


Beate Skellum


J


J


R

ALLEGATO 5

VERBALE DI ACCORDO
Domanda e offerta di lavoro

Tra

ANCE Foggia,

e

la FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

si conviene:

di istituire, presso la sede della Cassa Edile, un ufficio per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, con la finalità di agevolare le maestranze in cerca di occupazione nel settore dell'Edilizia, sia a livello provinciale che nazionale.

Detto ufficio opera nel contesto del Sistema delle Casse Edili, mediante la creazione di una Banca Dati che raccoglie il curriculum di ogni singolo lavoratore interessato e l'individuazione delle figure professionali richieste.

Il funzionamento dell'ufficio verrà disciplinato da uno specifico Regolamento predisposto dalle parti sociali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle Imprese Edili della Provincia di Foggia.

VERBALE DI ACCORDO

Tra

L'ANCE FOGGIA Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia rappresentata dal Presidente Gerardo Biancofiore

e

la FENEAL/UIL di Foggia rappresentata dal Segretario Provinciale Iuri Galasso

la FILCA/CISL di Foggia rappresentata dal Segretario Provinciale Urbano Falcone

la FILLEA/CGIL di Foggia rappresentata dal Segretario Provinciale Giovanni Tarantella

premesso che

- L'allegato 8 del CCNL dell'1 luglio 2014 espressamente dispone l'unificazione a livello territoriale dell'Ente Scuola e del CPT;
- Le parti sociali territoriali in più occasioni hanno condiviso l'esigenza di procedere, secondo le indicazioni e le linee guida nazionali, alla costituzione di un unico Ente per la formazione e la sicurezza in edilizia;

considerato che

- Gli organi sociali dell'Ente Scuola Edile e del CPT hanno recepito tali disposizioni ed indicazioni delle parti nazionali e territoriali e proceduto a deliberare l'attivazione degli indispensabili adempimenti per l'unificazione dei due Enti;
- A livello nazionale si è proceduto all'elaborazione ed alla proposizione di uno statuto tipo che identifica l'indispensabile modello organizzativo e gestionale di riferimento per la costituzione in sede territoriale dell'ente unificato.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti approvano l'allegato Statuto e confermano l'intendimento e procedere, previa acquisizione dei prescritti pareri nazionali, alla costituzione dell'ente unico territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia.

Foggia, 22 marzo 2016

ANCE FOGGIA

Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia

FENEAL UIL FOGGIA

FILCA CISL FOGGIA

FILLEA CGIL FOGGIA

Verbale di Accordo

tra

Ance Foggia rappresentata dal Presidente Dott. Gerardo Biancofiore,

e

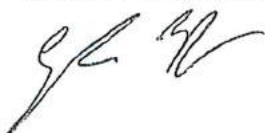
la Feneal-UIL – Filca-CISL e Fillea-CGIL, rappresentata dai Segretari Generali Territoriali Sigg.: Juri Galasso, Urbano Falcone e Giovanni Tarantella;

Per contrastare fenomeni di elusione e di evasione contributiva, a decorrere dal 1° ottobre 2015, si stabilisce di rendere operativa la contribuzione virtuale ai fini contributivi anche per i versamenti dovuti per la Cassa Edile, così come previsto dall'art. 29 de DL n. 244/1995 e dal CCNL.

Le parti, per quanto sopra, stabiliscono di dare mandato agli Organi deliberanti per le dovute determinazioni.

Foggia, 30 OTT. 2015

IL PRESIDENTE ANCE FOGGIA
Gerardo Biancofiore



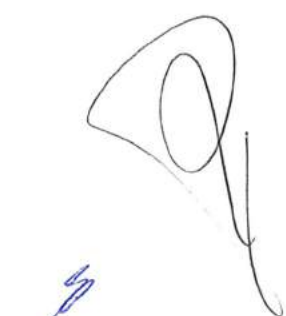
FENEAL UIL
Juri Galasso



FILCA CISL
Urbano Falcone



FILLEA CGIL
Giovanni Tarantella



Verbale di Accordo

tra

Ance Foggia rappresentata dal Presidente Dott. Gerardo Biancofiore,

e

la Feneal-UIL – Filca-CISL e Fillea-CGIL, rappresentata dai Segretari Generali Territoriali Sigg.: Juri Galasso, Urbano Falcone e Giovanni Tarantella;

Per contrastare fenomeni di elusione e di evasione contributiva, a decorrere dal 1° ottobre 2015, si stabilisce di dare mandato alla Cassa Edile di Capitanata di mettere in atto un Protocollo d'intesa per l'istituzione di una piattaforma chiamata SISTEN - Sistema Telematico Notifiche Preliminari.

Le parti, per quanto sopra, stabiliscono di dare mandato agli Organi deliberanti per le dovute determinazioni.

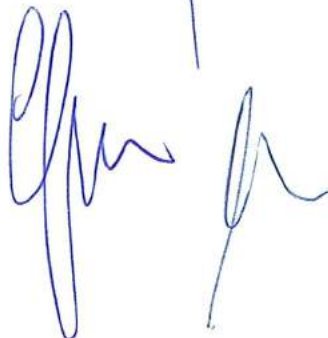
Foggia, 30 OTT. 2015

IL PRESIDENTE ANCE FOGGIA
Gerardo Biancofiore

FENEAL UIL
Juri Galasso

FILCA CISL
Urbano Falcone

FILLEA CGIL
Giovanni Tarantella



Verbale di Accordo

tra

Ance Foggia rappresentata dal Presidente Dott. Gerardo Biancofiore,

e

la Feneal-UIL – Filca-CISL e Fillea-CGIL, rappresentata dai Segretari Generali Territoriali Sigg.: Juri Galasso, Urbano Falcone e Giovanni Tarantella;

In osservanza a quanto previsto ai commi sesto e settimo dell'art. 36 del CCNL, a decorrere dal 1° ottobre 2015, si stabilisce di ridurre il contributo Cassa Edile dal 3% al 2,50% così ripartito:

2,08% Imprese – 0,42% Lavoratori.

Le parti, per quanto sopra, stabiliscono di dare mandato agli Organi deliberanti per le dovute determinazioni.

Foggia, 30 OTT. 2015

IL PRESIDENTE ANCE FOGGIA
Gerardo Biancofiore

FENEAL UIL
Juri Galasso

FILCA CISL
Urbano Falcone

FILLEA CGIL
Giovanni Tarantella

